

**Sentenza del Tribunale 16 giugno 2011 — FMC Foret/Commissione**

(Causa T-191/06) <sup>(1)</sup>

**(«Concorrenza — Intese — Perossido d'idrogeno e perborato di sodio — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE — Durata dell'infrazione — Presunzione d'innocenza — Diritti della difesa — Ammende — Circostanze attenuanti»)**

(2011/C 226/39)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: FMC Foret, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M. Seimetz, avvocato, e C. Stanbrook, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault, successivamente V. Di Bucci e V. Bottka, agenti, assistiti da M. Gray, barrister)

**Oggetto**

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 — Perossido d'idrogeno e perborato), e, in via subordinata, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La FMC Foret, SA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 212 del 2.9.2006.

**Sentenza del Tribunale 16 giugno 2011 — Caffaro/Commissione**

(Causa T-192/06) <sup>(1)</sup>

**(«Concorrenza — Intese — Perossido di idrogeno e perborato di sodio — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE — Ammende — Prescrizione — Trattamento differenziato — Durata dell'infrazione — Circostanze attenuanti»)**

(2011/C 226/40)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Caffaro Srl (Milano) (rappresentanti: avv.ti A. Santa Maria e C. Biscaretti di Ruffia)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Di Bucci e F. Amato, successivamente V. Di Bucci e V. Bottka, agenti)

**Oggetto**

In via principale, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), nella parte in cui la Commissione infligge un'ammenda in solido alla ricorrente e alla SNIA SpA, e, in via subordinata, la domanda di riduzione dell'importo di tale ammenda

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Caffaro Srl è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 212 del 2.9.2006.

**Sentenza del Tribunale 16 giugno 2011 — SNIA/Commissione**

(Causa T-194/06) <sup>(1)</sup>

**(«Concorrenza — Intese — Perossido di idrogeno e perborato di sodio — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Assorbimento di una società responsabile dell'infrazione — Diritti della difesa — Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata — Obbligo di motivazione»)**

(2011/C 226/41)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: SNIA SpA (Milano) (rappresentanti: avv.ti A. Santa Maria, B. Biscaretti di Ruffia ed E. Gambaro)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Di Bucci e F. Amato, successivamente V. Di Bucci e V. Bottka, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), nella parte in cui riguarda la ricorrente

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La SNIA SpA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 212 del 2.9.2006.